

T.A.R.S.U.

Tassa Rifiuti Solidi Urbani (d. Lgs. 15.11.1993 n. 507)

La T.A.R.S.U. si applica tutte le volte che un soggetto occupa, detiene o qualsiasi titolo immobiliare sito nel territorio comunale con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali.

I soggetti tenuti al pagamento sono obbligati a presentare denunce con indicazione delle **superfici tassabili, dei dati catastali, della tipologia di categoria di appartenenza e di eventuali diritti a riduzioni** (casistiche elencate nella modulistica).

Denuncia iniziale e di variazione:

I proprietari, gli amministratori e chiunque occupi o detenga locali ed aree soggetti alla tassa sono obbligati, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, a presentare denuncia, anche cumulativa, dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate. In caso contrario, ogni variazione relativa a locali ed aree, alla loro superficie e alla loro destinazione d'uso, dovrà essere denunciata dal contribuente entro gli stessi termini previsti per la denuncia iniziale.

La denuncia può essere utilizzata anche per richiedere agevolazioni (o dichiarare la perdita dei requisiti).

Le **agevolazioni** previste per le **persone fisiche** sono le seguenti:

RIDUZIONE del 30%:

- IN CASO DI UNICO OCCUPANTE (riduzione sulla metratura successiva ai primi 50 mq)
- ABITAZIONE PER USO STAGIONALE O ALTRO USO LIMITATO E DISCONTINUO CHE NON VERRA' CONCESSA IN LOCAZIONE
- OCCUPANTE CHE RISIEDA O ABBA LA DIMORA ALL'ESTERO PER PIU' DI SEI MESI ALL'ANNO

RIDUZIONE DEL 60%

- CASE SPARSE distanza superiore a 500 mt. dal passo carraio, o accesso sul fronte della via pubblica, sino al cassonetto più vicino (a giro di compasso).

RIDUZIONE DEL 5%:

- in caso di pratica di autocompostaggio domestico certificata da convenzione tra il cittadino e il soggetto gestore;

N.B. = E' consentito il cumulo delle riduzioni sopra indicate nel limite massimo dell'80% della tariffa

Relativamente alle **imprese** si ricorda che l'eventuale esenzione può essere concessa solo per le superfici nelle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti pericolosi (gli assimilati sono elencati nell'allegato a) del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani). L'esenzione viene concessa in caso di presentazione di adeguata documentazione comprovante l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. Nel caso di attività per le quali risulta difficoltoso determinare i locali da esentare si fa riferimento alle percentuali di riduzione previste all'art. 7 dei Regolamenti Comunali per l'applicazione della tassa rifiuti.

Nel caso di avvio al recupero di rifiuti assimilabili agli urbani l'impresa ha diritto a una riduzione della tassa rifiuti in base a quanto previsto dall'art. 12 dei Regolamenti Comunali per l'applicazione della tassa rifiuti.

Le imprese possono, altresì, chiedere la riduzione della tassa rifiuti del 30% in caso di attività stagionale.

Si sottolinea che ogni tipo di agevolazione deve sempre essere richiesta dall'interessato.

Denuncia di cessazione:

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente all'Ufficio Tributi mediante apposita denuncia.

La cessazione medesima, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

Sul sito è presente la modulistica da utilizzare.

Ogni Comune delibera annualmente le tariffe della TARSU in relazione a ciascuna tipologia di utilizzo.

Si sottolinea che a decorrere dal 01.01.2005 la superficie di riferimento su cui calcolare la tassa rifiuti Solidi Urbani, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione urbana censite al catasto edilizio urbano, quali abitazioni e relative pertinenze, non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

Informazioni:

Ufficio Tributi Unione Roveresca
Piazzale della Ripa n. 1
61038 Orciano di Pesaro PU
Tel. 0721/97424 int. 7 fax 0721/97425
E mail tributi@unioneroveresca.pu.it

Apertura al pubblico: giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30